



SENT 24/2025

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello

Presidente

dott. Giovanni Comite

Consigliere

dott. Marco Fratini

Consigliere

dott.ssa Carola Corrado

Primo referendario relatore

dott.ssa Flavia D'Oro

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZAsull'appello iscritto al RG n. **60604** promosso da:**XX XXXX XXXX XXXX**, nata a XXXX il X X XXXX, rappresentata e

difesa dall'avv. Angelo Luongo, con studio in Rimini, via Clementini n. 2,

presso il quale ha eletto domicilio

-appellante-**contro****Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro pro-

tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso dalla dr.ssa Maria

PISCOPO, dirigente di 2° fascia del MEF e dal dott. Piergiorgio BOVENZI,

funzionario del ruolo unico delle aree funzionali del predetto ministero,

entrambi in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, domiciliati

presso la sede della predetta Direzione sita in Roma via XX settembre n. 97,

con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it.

		pag. 2
	-appellato-	
	per la riforma o l'annullamento	
	della sentenza n. 26/2022 depositata il 28 settembre 2022 della Sezione	
	giurisdizionale della Corte dei conti per la regione per la Basilicata.	
	Esaminati gli atti e documenti di causa;	
	Uditi all'udienza del 7 febbraio 2025 l'avv. Massimo Silvestri per delega	
	scritta dell'avv. Luongo, per l'appellante, e il dott. Piergiorgio Bovenzi per il	
	Ministero dell'economia e delle finanze	
	Considerato in	
	FATTO	
	1. Con sentenza n. 26/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per	
	la regione Basilicata respingeva il ricorso proposto dall'appellante, ritenendo	
	che il recupero di somme nei confronti degli eredi, in seguito alla provvisoria	
	esecuzione di una sentenza di primo grado, poi riformata in appello, non fosse	
	precluso dall'art. 1, comma 263, l. 662/1996, come modificato dalla l.	
	448/1998.	
	Il diritto, statuito da una sentenza di primo grado, a percepire delle somme	
	risulta condizionato all'esito del giudizio di impugnazione, con necessaria	
	<i>restitutio in integrum</i> della situazione patrimoniale della parte vittoriosa in	
	giudizio, in applicazione dell'art. 186 c.g.c.	
	La vicenda prendeva le mosse dal ricorso depositato il 24.7.2001, con il quale	
	il sig. XXXX X XXXX impugnava la determinazione n. 3602043 del	
	12.2.1998, con cui la Direzione Generale delle Pensioni di Guerra presso il	
	Ministero del Tesoro gli aveva riconosciuto il trattamento pensionistico di 1^	
	ctg. dall'1.11.1996 a vita, l'assegno di superinvalidità contemplato dalla Tab.	

E, lett. G, annessa alla normativa di settore, e l'ulteriore assegno di cumulo di

8^ ctg. Tab. A, a vita, sempre decorrenti, tali ultimi due benefici,

dall'1.11.1996, negando il trattamento pensionistico di privilegio per una

ulteriore infermità dal ricorrente invocata come dipendente dalla patologia già

riconosciuta derivante dal servizio di guerra.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Basilicata, con

sentenza n. 3/2007/G, in accoglimento delle richieste contenute nell'atto

introduttivo del giudizio, riassunto da XXXX X XXXX, in qualità di erede di

XXXX X X X X (deceduto il X.X.XX), nel confermare l'attribuzione a

quest'ultimo del trattamento pensionistico di guerra di 1^ ctg. e dell'assegno

di superinvalidità, gli riconosceva il diritto, finché in vita, all'ulteriore assegno

di 4^ ctg. "A", decorrente dall'1.11.1996.

A seguito di appello proposto dal Ministero dell'Economia e Finanze, la

Sezione Seconda centrale giurisdizionale, con pronuncia n. 326/2015,

ritenendo fondate le doglianze di parte appellante concernenti la omessa o

insufficiente o contraddittoria motivazione, annullava la sentenza impugnata

rimettendo la causa al Giudice di primo grado per i relativi approfondimenti

in fatto.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per regione la Basilicata, in

composizione monocratica, ritenendo di aver colmato le censurate lacune

motivazionali, con sentenza n. 36/2016/G accoglieva nuovamente il ricorso.

Il M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato (R.T.S.) di Potenza, con decreto

n. 17880 del 13.1.2017, concedeva in favore del sig.X XXXX XXXX, e per

esso agli eredi, l'assegno di cumulo di 4^ ctg. Tab. A, con espressa riserva di

recupero delle somme in caso di esito favorevole dell'atto di appello.

Con nota del 4.7.2017 del Direttore della R.T.S. di Potenza/Matera il predetto

decreto veniva trasmesso al sig. X XXXX XXXX XXXX, che

firmava l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata.

Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovuti in esecuzione della

citata decisione erano concessi con successivo decreto direttoriale n. 17898

del 1.9.2017.

Con mandati prot. n. PZ 24922 del 18.7.2017 e PZ 29079 del 31.8.2017 la

R.T.S. provvedeva a pagare al sig. X XXXX XXXX XXXX le

somme di € 7.666,46 e di € 3.133,82, quali ratei insoluti della partita iscrizione

n. 05787479 intestata al *de cuius*.

Successivamente, a seguito di appello, la suindicata sentenza n. 36/2016/G era

annullata dalla Seconda Sezione centrale con sentenza n. 468/2018, con

rimessione della causa al giudice di primo grado.

Con sentenza n. 41/2020/G la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per

la Basilicata, definitivamente pronunciando, respingeva il ricorso in ordine

alla pretesa di trattamento di pensione privilegiata in relazione all'asserita

interdipendenza tra le infermità ivi indicate, in quanto infondata nel merito,

nonché l'ulteriore richiesta di parte attrice, proposta in via subordinata, di

applicazione di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 11 della legge 656 del

6.10.1986 (concernenti l'abbuono di somme indebitamente percepite), in

quanto inammissibile.

Con decreto n. 17971 del 23.02.2021 il Ministero dell'Economia e delle

Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato Potenza/Matera – Sede di

Potenza, confermava il trattamento pensionistico previsto dalla

determinazione n. 3602043 del 12.2.1998 del Ministero del Tesoro,

disponendo «il recupero delle differenze sulle somme corrisposte agli eredi individuati nel decreto direttoriale n. 17880 del 13/2/2017 e n. 17898 del 1/9/2017 e quantificati in € 15.332,92 (sorte capitale) ed in € 6267,64 (interessi e rivalutazione monetaria), emessi in esecuzione della Sentenza n. 36 del 13.9.2016 della Corte dei Conti della Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata successivamente annullata».

Con nota del 27.5.2021 la Sig.ra X XXXX XXXX (figlia di X XXXX XXXX, deceduto il X.X.XXX) chiedeva alla R.T.S. – MEF di Potenza l'abbuono delle somme percepite in esecuzione della sentenza n. 36/2016/G, in applicazione di quanto disposto dall'art. 73/bis, terzo comma, del DPR 915/1978, e ribadito dall'art. 11 della L. n. 656/1986.

La R.T.S. di Potenza/Matera, con nota prot. n. 0018096 del 16.6.2021 comunicava che tali richieste non potevano trovare accoglimento.

Per queste ragioni la sig.ra X XXXX con il presente appello impugnava la sentenza 26/2022 resa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione per la Basilicata.

2. Nell'appello proposto dalla sig.ra X XXXX XXX XXXX si evidenzia la non correttezza delle argomentazioni del giudice di primo grado, che avrebbe applicato norme e richiamato giurisprudenza da riferire all'invalido di guerra percettore della pensione o all'erede percettore, padre dell'appellante. Peraltro, richiamava l'art. 1, comma 263, l. 662/1996, come modificata dall'art. 38 l. 448/1998.

Inoltre, l'appellante contestava la condanna alle spese, sul presupposto che l'amministrazione si era difesa a mezzo di proprio funzionario ed al più potesse essere riconosciuto alla stessa solo il rimborso delle spese sostenute.

3. Con pec del 17 giugno 2024 l'appellante depositava un'istanza per la sospensiva della sentenza impugnata, rappresentando che la Ragioneria territoriale dello Stato di Potenza aveva ingiunto alla stessa di versare la somma di € 10.800,28, quale erede di X XXXX XXXX.

Al riguardo l'appellante dichiarava di essere impossibilitata a provvedere alla corresponsione di tale somma, riscossa ed utilizzata dal padre in vita, senza alcuna consapevolezza da parte sua in quanto figlia coniugata non convivente.

In data 25 novembre 2024 depositava la propria memoria il MEF, nella quale rilevava che in data 5 novembre 2011 perveniva la comunicazione della fissazione di udienza del 7 febbraio 2025 e in data 22 novembre 2024 perveniva la comunicazione del ruolo di udienza per la istanza di sospensiva con la fissazione della camera di consiglio per il 27.11.2024.

L'ente faceva presente di non aver ricevuto la notifica dell'atto d'appello, conseguentemente chiedeva la dichiarazione di inammissibilità dello stesso; in subordine, atteso che l'amministrazione, non essendo in possesso né dell'atto di appello né dell'istanza di sospensione, si troverebbe nell'impossibilità di difendersi rispetto a quanto addotto dall'appellante, disporre la rinotifica dell'atto di appello con conseguente rimessione in termini dell'amministrazione; in via ulteriormente subordinata il rigetto dell'istanza di sospensione cautelare.

Inoltre, rappresentava di non poter presenziare all'udienza del 27.11.2024.

In data 13 novembre 2024 l'appellante depositava nota, nella quale richiama il disposto dell'art. 38 l. 448/1998.

Nella camera di consiglio tenutasi in data 27 novembre 2024 per decidere sull'istanza di sospensiva nessuna delle parti era presente e con ordinanza n.

24/2024 l'istanza cautelare veniva rigettata, ritenendo insussistente il *periculum in mora*.

Rinviata al giudizio di merito la questione relativa alla prova della notifica dell'atto d'appello, in tale udienza cautelare il Collegio, in via assorbente, con riguardo al profilo *del periculum in mora*, che l'art. 169, comma 5, c.g.c. prevede, per ottenere la sospensione della sentenza, la ricorrenza del presupposto dei "gravi motivi".

Invece, nell'istanza cautelare non era stato addotto un *periculum*, ma soltanto rappresentato che le somme erano percepite ed utilizzate dal padre senza che l'appellante, la figlia, ne fosse consapevole e che la stessa è impossibilitata a restituirle al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al contempo l'appellante non forniva alcuna prova delle reali condizioni economiche che integrerebbero il *periculum in mora* necessario ad ottenere l'invocata sospensione.

4. In data 17 gennaio 2025 depositava la propria memoria il MEF, nella quale innanzitutto rilevava la genericità dell'appello nella parte in cui si limiterebbe ad affermare soltanto che le norme e le sentenze citata nella sentenza impugnata si riferirebbero al *de cuius*.

Nel merito, l'ente condivideva le argomentazioni della sentenza di primo grado che riportava l'orientamento espresso dalle Sezioni riunite nella decisione n. 18/2017.

Sul punto ribadiva infatti che non sarebbero applicabili le norme invocate dall'appellante non essendo in presenza della percezione di somme indebite, essendo state queste erogate sulla base di una sentenza esecutiva di primo grado.

5. In data 18 gennaio 2025 parte appellante depositava ulteriore memoria.

6. In data 4 febbraio 2025 la medesima parte appellante depositava l'appello notificato, rappresentando nella nota che si provvedeva alla notifica del ricorso in appello *in limine litis*, «*stante il dubbio di aver effettuato in precedenza la notifica dello stesso, e ciò a causa dell'intercorso trasferimento dello studio legale dello scrivente*».

7. All'udienza del 7 febbraio 2025 in ordine alla prova della notifica dell'appello, il dott. Bovenzi ribadiva che il MEF era venuto a conoscenza dell'udienza camerale per l'istanza cautelare dalla comunicazione del ruolo d'udienza, ma di non aver ricevuto la notifica dell'appello.

L'avv. Silvestri, presente per delega, non aggiungeva argomentazioni ulteriori rispetto a quanto dichiarato dal difensore dell'appellante.

Al termine della discussione, la causa era posta in decisione

Ritenuto in

DIRITTO

1. Innanzitutto, occorre esaminare l'ammissibilità dell'appello proposto, stante l'eccezione sollevata con la costituzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nel procedimento cautelare, e ribadita in udienza nel giudizio di merito, sulla mancata notifica dell'appello.

Invero, risulta assente la prova che l'appellante abbia provveduto alla notifica dell'appello entro i termini previsti dall'art. 178 c.g.c.

Del resto, lo stesso difensore dell'appellante depositava l'appello notificato con pec del 4 febbraio 2025 al MEF e dichiarava nella nota depositata in giudizio il 5 febbraio 2024 di aver provveduto alla notifica del ricorso in appello *in limine litis*, «*stante il dubbio di aver effettuato in precedenza la*

		pag. 9
	<i>notifica dello stesso, e ciò a causa dell'intercorso trasferimento dello studio</i>	
	<i>legale dello scrivente».</i>	
	A fronte della dichiarazione del MEF di non aver ricevuto l'atto d'appello e	
	in assenza di prova della tempestiva notifica, di cui è onerata parte appellante,	
	deve ritenersi che la sentenza impugnata sia passata in giudicato.	
	La notifica dell'atto d'appello effettuata da ultimo in data 4 febbraio 2025 è	
	intempestiva, risultando effettuata oltre il termine previsto dall'art.178 del	
	codice della giustizia contabile, anche volendo considerare il termine lungo	
	per impugnare più favorevole per la parte. Infatti, la sentenza n. 26/2022 della	
	Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata, qui impugnata, risulta	
	depositata il 28 settembre 2022. I termini per proporre impugnazione ai sensi	
	dell'art. 178 del c.g.c. sia breve (60 giorni dalla notifica della sentenza) sia	
	lungo (1 anno dalla pubblicazione della sentenza) sono perentori.	
	2. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c. si ritiene di compensare le spese.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello così	
	decide:	
	- dichiara inammissibile l'appello con compensazione delle spese.	
	Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.	
	Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 7 febbraio 2025.	
	L'Estensore	Il Presidente
	Carola Corrado	Tammaro Maiello
	(firma digitale)	(firma digitale)
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,	

